

AUDIZIONE 24 Maggio 2016

Nota illustrativa

Vi è una oggettiva concatenazione fra i due schemi di decreto legislativo (ex art.18 ed ex art.19 della legge 124/2015), nel senso che tra le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche si annoverano anche quelle di gestione “dei servizi pubblici locali di interesse economico generale” che sono regolate dalla legislazione di settore.

Le regole sembrano le stesse, fatte salve quelle settoriali.

La profonda revisione del sistema delle partecipazioni pubbliche è un obiettivo importante.

In considerazione di ciò, siamo favorevoli ad una razionalizzazione del numero e del sistema delle società partecipate, spesso fonte di sprechi di denaro pubblico.

Per le OO.SS la finalità di tale revisione è quella di costruire una maggiore efficacia degli strumenti pubblici che garantiscono servizi fondamentali ai cittadini e alle imprese.

Qualità, legalità, trasparenza delle scelte ed efficacia devono essere, per noi alla base di questa iniziativa.

PER LE OO.SS. È necessario, quindi, porsi due obiettivi: salvaguardia dei servizi pubblici (non certo delle attuali forme con i quali vengono offerti) e salvaguardia occupazionale.

Il provvedimento, tuttavia, a nostro giudizio, è l'ennesimo intervento di taglio lineare che non rivolge alcuna attenzione ai servizi, che anche attraverso le partecipate il pubblico offre e alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Una declinazione della spending review, questa del Governo, intesa come tagli di spesa “lineari” e non come riorganizzazione della spesa e delle modalità di gestione dei servizi pubblici.

Si tratta di un provvedimento che, proprio in ragione di questo intervento lineare e prescrittivo rischia di produrre invece una privatizzazione di servizi e non una riorganizzazione nell' area pubblica.

Il complesso mondo delle partecipazioni risulta ancora parzialmente sconosciuto

(ISTAT; Corte Conti non presentano numeri simili); ma parzialmente sconosciuto risulta anche per il tema delle missioni delle varie società che certo l'art.4 nell'indicare le finalità in base alle quali le società partecipate possono permanere non scioglie.

Manifestiamo la nostra contrarietà sui seguenti punti:

a) La gestione del personale impegnato nelle società

Innanzitutto è bene rammentare che si tratta di personale (circa 900.000 unità secondo i dati ISTAT e Corte Conti) con rapporto di lavoro privato regolato da molti e diversi CCNL (commercio; meccanici; bancari, aziendali etc.), anche in modo frammentario.

Ebbene il meccanismo previsto dallo Schema di decreto in caso di chiusura delle società prevede:

mobilità dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche senza il consenso dell'interessato, verso altre aziende controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, tramite il Portale Nazionale da collocare presso il Ministro della Pubblica Amministrazione;

reinternalizzazione per i già dipendenti pubblici, peraltro impossibile a causa delle tante norme che nei fatti rendono non praticabile tale ipotesi di lavoro;

blocco delle assunzioni nel biennio 2017/2018 destinato a creare molti più sconquassi di quanto ne abbia creato lo schema "Province."

interventi, in caso di problemi di contenimento dei costi (comma 5 dell'art.19) sulla contrattazione di secondo livello (comma 6 dello stesso articolo).

In ogni caso è bene rammentare che non si tratta di personale pubblico e che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non sono Pubbliche Amministrazioni.

È bene aver presente come secondo il rapporto della Corte dei Conti e dell'ISTAT delle circa 8000 società, 3000 società vedono la partecipazione pubblica fino al 50% e 4715 superiore al 50%.

Esiste quindi un numero consistente di società (circa 3000) nelle quali le Amministrazioni Pubbliche hanno una presenza minoritaria e non si è a conoscenza di quante siano quelle società né di quali siano i patti sociali in base

ai quali le Pubbliche Amministrazioni possano assumere decisioni di cessione, alienazione o altro.

Tali misure, in caso di chiusura delle società (il messaggio da 8000 a 1000 porta a questo) non garantiscono la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.

E manca qualsiasi sistema di relazioni sindacali che permetta, sulla scorta delle normative contrattuali, di verificare le soluzioni particabili che garantiscano il lavoro.

In ogni caso prima della attuazione delle eventuali decisioni di chiusura, ferma restando la continuità dei servizi, occorre agire su mobilità; assunzioni - previa prova selettiva per titoli ed esami - nelle amministrazioni pubbliche; ammortizzatori sociali e norme previdenziali ad hoc.

In ogni caso l'attuazione della decisione non può che essere successiva alla soluzione del problema occupazionale.

Quali le proposte su questo tema?

Occorre a nostro avviso prevedere nel decreto:

- una regia nazionale che veda coinvolte le istituzioni locali e le parti sociali per tutto il processo di razionalizzazione;
- una sede stabile a livello territoriale con le amministrazioni locali titolari delle partecipazioni nella fase di “ricognizione”, dove verranno assunte le decisioni in ordine alla rispondenza delle società partecipate alle finalità ed ai requisiti richiesti, come indicati nel decreto legislativo;
- misure che garantiscano la pluralità dei ccnl vigenti nel settore con diverse previsioni in tema di profili e di retribuzione;
- in caso di permanenza del portale, misure che garantiscano la continuità di reddito per i lavoratori considerati “eccedenti”.
- In tema di ammortizzatori sociali, poi lo schema di decreto afferma che “*ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile.. ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori social*”. Appare opportuno ricordare che l'attuale legislazione prevede per tutti l'accesso al FIS INPS (fino a 12 mesi) e per

alcuni, qualora concordati, ai fondi di solidarietà bilaterale (fino a 24 mesi). Non è possibile, inoltre, escludere a priori l'applicazione della cassa integrazione guadagni per quelle società che ne hanno i requisiti. Si tratta di misure assolutamente insufficienti - come d'altra parte la stessa tematica relativa al nuovo sistema di ammortizzatori sociali - per affrontare una fase di riorganizzazione del settore che coinvolge tanti addetti.

- Bisogna segnalare che permane, comunque, un vuoto normativo per quanto riguarda le tutele di quei lavoratori di società sotto i 5 dipendenti che rimangono esclusi da tutto. Sul punto, infatti, è bene ricordare che uno dei parametri che portano alla chiusura è “il numero dei dipendenti inferiori a quello dei Consiglieri di amministrazione che vanno da 3 a 5”. **Quindi i dipendenti di queste società (secondo il rapporto Cottarelli sarebbero circa 2600 società) si troverebbero privi di ammortizzatori, salvo l'accesso alla Naspi.**

Siamo invece per una soluzione che preveda in modo chiaro e stabile in ogni caso di alienazione della società e/o delle quote delle pubbliche amministrazioni l'applicazione per il personale interessato degli obblighi di legge di cui all'art. **2112 del Codice Civile e le clausole sociali**. Tale misura, da considerare anche nel decreto legislativo sui Servizi di Interesse Economico Generale - è alternativa allo strumento “portale” del quale si chiede la cancellazione.

Occorre inoltre:

- a) stabilire, fin da subito, la previsione di un sistema di ammortizzatori sociali che accompagni l'intero processo di riorganizzazione anche nel caso delle piccole società il cui numero di dipendenti arrivi a 5;
- b) occorre altresì garantire il diritto di opzione sul trattamento previdenziale in caso di passaggio dal regime ex inpdap a quello inps;
- c) affrontare nella fase di ricognizione il problema del personale in servizio presso le società con contratto di lavoro non a tempo indeterminato o con altra tipologia di impiego che rischia di essere escluso da qualsiasi processo di ricollocazione e dalle relative garanzie occupazionali.

Infine 2 considerazioni:

i recenti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata mettono in

evidenza la necessità di unificare le due scadenze (la revisione straordinaria e quella ordinaria) anche alla luce della concatenazione temporale del provvedimento . **Siamo dello stesso parere.**

Mentre si mette in risalto la permanenza del potere decisionale delle amministrazioni titolari della partecipazione, i punti di cui all'art.20 (alla presenza dei quali le amministrazioni debbono prevedere nei piani di razionalizzazione fusioni, soppressione, cessione) sono prescrittivi, lineari e poco attenti alle dimensioni locali.

Ad esempio il punto d) “fatturato non superiore al milione di euro nel triennio” non tiene in considerazione se la società è in attivo o meno; se si tratta di comuni medio grandi o piccoli; se la spesa riguarda solo il personale o altro.

Occorre che questi criteri “vengano adeguati alle diverse realtà, dimensioni, e situazione finanziarie.

In una logica di conferma del potere decisionale delle amministrazioni tali misure lo mettono pesantemente in discussione.